

REDDITO IMPRESA E IRAP

Micro-imprese escluse dalla derivazione rafforzata

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la **riforma** del bilancio avvenuta ad opera del **D.Lgs. 139/2015**, è stata introdotta dal 2016 una nuova categoria di società ai fini della redazione del **bilancio d'esercizio**, denominata **micro-impresa**.

L'[articolo 2435-ter cod. civ.](#) reca i **parametri dimensionali** in base ai quali una società di capitali deve essere considerata una **micro-impresa**. In particolare, è tale la società che nel **primo esercizio** o, successivamente, per **due esercizi consecutivi**, non abbia superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Si noti che tali limiti non devono essere confusi con le **soglie** previste dal [D.M. 18 aprile 2005](#) di **derivazione comunitaria** per la individuazione delle micro-imprese ai fini della concessione di **aiuti** alle attività produttive. Secondo il [comma 3 dell'articolo 2](#) del decreto si definisce micro-impresa l'impresa che:

- ha meno di 10 occupati e
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Tornando alle micro-imprese che vanno considerate tali ai fini del bilancio d'esercizio, si ricorda che esse godono di rilevanti **semplificazioni** essendo **esonerate** dalla redazione:

- del **rendiconto finanziario**;
- della **nota integrativa**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali ([articolo 2427 cod. civ., n. 9](#)) e all'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci ([articolo 2427 cod. civ., n. 16](#));
- della **relazione sulla gestione**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dalla legge sul numero e sul valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società ([articolo 2428 cod. civ., n. 3](#)) e sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso

dell'esercizio ([articolo 2428 cod. civ., n. 4](#)).

In pratica, quindi, il bilancio d'esercizio delle micro-imprese **può essere composto soltanto da stato patrimoniale e conto economico**. La forma, la struttura e i contenuti di questi documenti sono uguali a quelli del **bilancio in forma abbreviata**.

È comunque facoltà delle società che rientrano nei parametri per essere considerate micro-imprese presentare il bilancio completo di nota integrativa e, eventualmente, anche di rendiconto finanziario; in tal caso, è d'obbligo redigere e depositare il **bilancio in forma abbreviata** oppure **in forma ordinaria**.

Resta fermo che, **in ogni caso**, le micro-imprese non devono applicare la **derivazione rafforzata** nella determinazione del reddito d'esercizio. Ciò in quanto l'**esclusione** in tal senso contenuta nell'[articolo 83 Tuir](#) va considerata ancorata ai **parametri dimensionali di natura oggettiva** recati dall'[articolo 2435-ter del cod. civ.](#), essendo **ininfluente** la scelta dell'impresa di rinunciare alle semplificazioni di bilancio.

Pertanto, una società di capitali:

- che rientra nei limiti per essere qualificata come **micro-impresa** e
- che decide per la redazione del bilancio nella **forma ordinaria**,

non può e non deve applicare le regole della **derivazione rafforzata**.

Il principio, sposato fin da subito dalla dottrina, è stato confermato anche dall'**Agenzia delle Entrate** nel corso di **Telefisco 2018** avvenuto lo scorso gennaio.

Peraltro, nell'occasione, è stato **definitivamente chiarito** che la derivazione rafforzata **non** trova nemmeno applicazione ai fini della determinazione della base imponibile **Irpef** delle **società di persone**.

